

Codice A18170

D.D. 28 gennaio 2015, n. 196

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Consorzio Forestale Alta Valle Susa per la realizzazione di interventi selvicolturali nel Comune di Oulx (TO).

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R, modificato con D.P.G.R. n.2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza n° 22958 (prot. n° 1550/A18170 del 15/12/2014), inviata dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, via Pellousiere, 6, 10056 - Oulx (TO), a firma del responsabile Area Foreste Alberto DOTTA, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali nel Comune di Oulx (TO) secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

CONSIDERATO CHE con nota del 26.01.2015, prot. n. 4003/A18170, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, segnala l'errata indicazione della particella catastale riportata nell'istanza e contestualmente comunica i dati corretti dell'intervento ricadente pertanto nel comune di Oulx (TO), sezione C, foglio 61, particella 7 anziché particella 3;

VISTO il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Alberto Dotta, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 415;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati l'intervento nel Comune di Oulx (TO), sezione C, foglio 61, particella 7, per una superficie complessiva di ha 8,6 è un taglio a scelta culturale in lariceto;

CONSIDERATO che la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di aree protette, di siti della Rete Natura 2000 o di popolamenti da seme;

CONSIDERATO CHE nell'istanza n° 22958 sono indicati i dati dell'impresa iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte, individuata come soggetto esecutore dell'intervento secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPRG 8 febbraio 2010 n 2/R;

CONSIDERATO CHE l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori il funzionario incaricato, ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale del 26/01/2015 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott.ssa Cristina Magnani;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Consorzio Forestale Alta Valle Susa, via Pellousiere 6, 10056 - OULX (TO), rappresentato dal responsabile Are Foreste, Alberto Dotta, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 22958 ricevuta in data 15/12/2014 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di OULX (TO), sezione C, foglio 61, particella 7, per una superficie complessiva di ha 8,6. L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34).

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente
Franco Licini